

Michele Spinozzi

PLURALISMO DELLE FONTI E VALENZA ESPANSIVA DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL DIRITTO DEI CONTRATTI*

La natura eterogenea e multiforme degli interventi normativi di derivazione comunitaria che hanno riguardato la disciplina contrattuale negli ultimi decenni rende alquanto difficoltoso qualsiasi tentativo di tratteggiare un quadro lineare e sufficientemente esaustivo dei profili istituzionali della proporzionalità in ambito negoziale¹.

Le difficoltà si acuiscono, per altri versi, in considerazione del fatto che la tutela dell'equilibrio contrattuale non è mai stata ritenuta una vera e propria prerogativa dell'ordinamento secondo la dogmatica volontaristica tradizionale².

In questa prospettiva non sarebbe di regola predicabile il benché minimo controllo oggettivo in ordine alla proporzionalità dello scambio, in quanto sarebbero soltanto i contraenti gli unici soggetti legittimati a stabilire la soglia di convenienza o, per meglio dire, il punto di equilibrio della contrattazione³;

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Per una riflessione sulla giustizia contrattuale e il suo equilibrio, alla luce del ruolo propulsivo della Costituzione e della normativa comunitaria si v., per tutti, G. VILLANACCI, *Il senso ed il tempo dell'apporto ermeneutico nell'attuale fenomenologia contrattuale*, in *Persona e Mercato*, 2023, 2, p. 340 ss.

² Secondo l'autorevole insegnamento di R. NICOLÒ, voce *Alea*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, p. 1026, «la realizzazione e la conservazione dell'equilibrio contrattuale non si pone davvero come fine primario dell'ordinamento»; in senso analogo G. OSTI, voce *Contratto*, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 1959, p. 489 ss., nonché E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1950, p. 355 ss.

³ Sul punto interessanti riflessioni si riscontrano in M. FRIEDMAN, *Capitalismo e libertà*, in *Saggi sull'individualità* (trad. it.), Macerata, 1994, p. 145: «la possibilità di coordinare (le attività economiche) attraverso la cooperazione volontaria poggia sull'asserzione elementare, anche se spesso negata, che

non sarebbe quindi possibile individuare un prezzo o un valore di per sé giusto «che non sia il riflesso di valori soggettivi espressi dalle scelte individuali nelle singole contrattazioni»⁴.

Di conseguenza la proporzionalità nei contratti non verrebbe garantita in via diretta e come valore in sé, quanto piuttosto in via mediata, come un effetto (indiretto) del controllo esercitato sulla correttezza del processo di formazione della volontà negoziale⁵.

Emblematica in tal senso sarebbe la mancata positivizzazione in ambito codicistico di una norma di carattere generale volta a garantire il rispetto della proporzione tra le prestazioni dedotte in contratto⁶.

Nel tentativo di individuare norme che espressamente consentano un sindacato sull'equivalenza negoziale, gli unici riferimenti positivi unanimemente riconosciuti come tali sarebbero infatti soltanto gli articoli 1447 e 1448 c.c., che disciplinano le fattispecie rescissorie, nonché le disposizioni in materia di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta; istituti che trovano applicazione in circostanze straordinarie e, quindi, certamente non suscettibili di applicazione analogica⁷.

Tra l'altro, nell'ambito della fattispecie rescissoria non sarebbe neppure la mera sproporzione tra le prestazioni a ri-

entrambe le parti di una transazione economica traggono benefici, ammesso che la transazione sia volontaria e che entrambe le parti siano ben informate». In senso conforme anche R. SACCO, *Contratto, autonomia e mercato*, in R. SACCO, G. DE NOVA, *Il Contratto*, in *Tratt. dir. civ.* diretto da R. SACCO, Torino, 2005, p. 16, il quale assume che «laddove interviene lo scambio contrattuale, l'autonomia si fa garante di un risultato prezioso. Ognuno dei due contraenti accede allo scambio perché per lui la prestazione che riceve ha valore maggiore rispetto alla prestazione che esegue. Infatti i beni non hanno un valore identico per tutti i possibili soggetti...»; analogamente P. SCHELESINGER, *Mercati, diritto privato, valori*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, II, p. 325 ss.

⁴ L'espressione tra virgolette è di R. LANZILLO, *Regole del mercato e congruità dello scambio contrattuale*, in *Contr. impr.*, 1985, p. 310.

⁵ Prezioso, in tal senso, il contributo di S. GATTI, *L'adeguatezza tra le prestazioni nei contratti a prestazioni corrispettive*, in *Riv. dir. comm.*, 1963, I, p. 477 ss.

⁶ Si v., per tutti, G. VILLANACCI, *L'interpretazione adeguatrice nella dinamica contrattuale*, Napoli, 2023, p. 133.

⁷ In questi termini F. GALGANO, *Sull'equitas delle prestazioni contrattuali*, in *Contr. impr.*, 1993, p. 419 ss.

levare come ragione perturbante il sinallagma contrattuale quanto, piuttosto, il concorso della stessa con altri presupposti, vale a dire lo stato contingente di bisogno o di pericolo in cui versa il contraente «leso» e la condotta approfittatoria della controparte⁸. In difetto di tali ulteriori requisiti, difatti, il contratto non è rescindibile, nonostante la sussistenza di un'asimmetria, finanche significativa, tra le prestazioni oggetto del negozio medesimo.

Anche la difformità tra prestazioni che giustifica il ricorso al rimedio risolutivo *ex art. 1467 c.c.* non rileva autonomamente, bensì quale conseguenza di accadimenti imponderabili e straordinari, del tutto avulsi dalla sfera del previsto e del voluto dalle parti al momento della conclusione del contratto a esecuzione continuata o periodica, oppure ad esecuzione differita.

Al netto di queste ipotesi, riconducibili come si è detto a straordinarie, ovvero imprevedibili esigenze di tutela sinallagmatica, un'eventuale sproporzione tra le prestazioni in ambito contrattuale risulterebbe, di regola, priva del benché minimo rilievo.

A fronte di tale (apparente) disinteresse delle norme codicistiche rispetto al principio di proporzionalità, va osservato che la questione è ben più articolata e complessa in quanto, a ben vedere, il nostro ordinamento giuridico è letteralmente permeato da un (sottinteso) principio di proporzionalità⁹.

Si consideri, a titolo esemplificativo, che detto principio è da tempo ritenuto dalla dottrina pubblicistica una regola di applicazione generale nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione¹⁰.

⁸ In tal senso V. ROPPO, *Il contratto*, Bologna, 1977, p. 884, secondo cui il fondamento della rescissione «regge solo grazie al fondamento dei tre requisiti»; E. MINERVINI, *La rescissione*, in *I contratti in generale*, in *Tratt. contr. di retto* da P. RESCIGNO, II, a cura di E. GABRIELLI, Torino, 1999, p. 1466.

⁹ Per tutti, v. P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in *Rass. dir. civ.*, 2001, p. 450; analogo ordine di considerazioni è accolto da D. RUSSO, *Sull'equità dei contratti*, Napoli, 2001, p. 22.

¹⁰ Si v. S. COGNETTI, *Principio di proporzionalità. Profili di teoria generale e di analisi sistematica*, Torino, 2011; S. DE NITTO, *A proposito della proporzionalità come criterio giuridico*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2017, 4, p. 1035

Nondimeno è evidente l'incidenza dello stesso anche nei rapporti tra privati. Significativa, in tal senso, appare certamente la normativa di derivazione comunitaria a tutela del consumatore, nonché la disciplina della subfornitura industriale e le più recenti disposizioni volte a stigmatizzare le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, disciplinate dal d.lgs. 198/2021, o quelle funzionali a garantire al professionista un equo compenso nei rapporti negoziali con le grandi imprese o con la Pubblica Amministrazione, introdotte con l. 49/2023.

In questi casi, il postulato che l'autonomia contrattuale sarebbe di per sé sufficiente a garantire un'equa composizione degli interessi tra le parti contraenti, disvela tutta la propria fragilità.

L'obiezione potrebbe essere confutata dal fatto che le citate restrizioni all'autonomia privata altro non sarebbero che mere eccezioni, giustificate dall'alterazione della regolarità formale del gioco contrattuale, ma la replica potrebbe essere più scontata del rilievo stesso.

Data l'assoluta eterogeneità degli strumenti di tutela e, soprattutto, delle ragioni sottese alle c.d. 'asimmetrie' giustificative degli interventi riequilibrativi offerti dall'ordinamento¹¹, appare alquanto semplicistico considerare come eccezionali dette (tangibili) ipotesi applicative del principio di proporzionalità, che nel nostro ordinamento giuridico rappresenta un valore immanente, tutelato anche da varie (ed anche in questo caso, assolutamente eterogenee tra loro) disposizioni codicistiche.

ss.; G. VILLANACCI, *La ragionevolezza nella proporzionalità del diritto*, Torino, 2020, p. 45 ss.

¹¹ Si tratta, infatti, di disposizioni che non condividono neppure la stessa *ratio*. Nel caso del consumatore, l'elemento di debolezza rispetto alla controparte attiene sostanzialmente la sfera informativa e conoscitiva; nel caso del c.d. imprenditore debole, il *vulnus* è invece di tipo prettamente economico, come anche per i professionisti nell'ambito dei rapporti con le grandi imprese o con la Pubblica Amministrazione; per le tutele rimediali previste dal d. lgs. 198/2021, invece, la criticità è rappresentata dalla particolare natura o, per meglio dire, dalla tendenziale deperibilità del prodotto offerto.

Rimanendo nell'ambito dei già citati rimedi risolutivi, è sufficiente richiamare l'art. 1455 c.c. che assoggetta espressamente lo scioglimento del contratto a una valutazione di proporzionalità, in virtù della quale il venir meno del vincolo negoziale è legislativamente correlato all'inadempimento di una o più obbligazioni «di non scarsa importanza» nell'economia complessiva del rapporto¹².

Ed ancora l'art. 1384 c.c. riconosce espressamente al giudice il potere di ridurre ad equità la penale manifestamente eccessiva se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte, ovvero se l'ammontare della penale è palesemente sproporzionato, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento¹³.

¹² Nei medesimi termini, *ex multis*, Cass., 7 giugno 1993, n. 6367, in *Giur. it.*, 1994, I, 1, c. 1209; in senso conforme, Cass., 26 ottobre 1985, n. 5277, in *Arch. civ.*, 1985, p. 153 ss. Sempre in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la giurisprudenza di legittimità ha inoltre rilevato come l'eccezione di inadempimento *ex art.* 1460 c.c., sollevata nell'ambito di un rapporto locatizio, postuli evidentemente una proporzionalità tra rispettivi inadempimenti, da valutare con riferimento all'intero equilibrio contrattuale. Così Cass., 10 gennaio 2008, n. 261, in *Mass. Giust. civ.*, 2008, 1, p. 17: «[i]n tema di locazione al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore; la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti». Nei medesimi termini Cass., 1 giugno 2006, n. 13133, in *Riv. giur. edil.*, 2007, 1, I, p. 134 nonché Cass., 11 aprile 2006, n. 8425, in *Contratti*, 2007, 1, p. 20 ss.

¹³ La Suprema Corte ha riconosciuto, peraltro, che il potere di riduzione ad equità della penale può essere esercitato dal giudice anche d'ufficio, indipendentemente da un atto di iniziativa del debitore, rappresentando tale potere un «semplice aspetto del normale controllo che l'ordinamento si è riservato sugli atti di autonomia»: così Cass., 24 settembre 1999, n. 10511, in *Contratti*, 2000, p. 118 ss., con nota di G. BONILINI, *Sulla legittimazione attiva alla riduzione della penale*; in *Giur. it.*, 2000, c. 1154 ss., con nota di G. GIOIA, *Riducibilità ex officio della penale eccessiva*; in *Foro it.*, 2000, I, c. 1929, con nota di A. PALMIERI, *La riducibilità «ex officio» della penale e il mistero delle «liquidated damages clauses»*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, p. 507 ss., con nota di U. STEFINI, *Alcuni problemi applicativi in materia di clausola penale*. In senso difforme, *ex multis*, Cass., 15 gennaio 1997, n. 341, in *Mass.*

Anche nelle norme riservate ai singoli contratti non mancano espressioni del principio di adeguatezza nello scambio, seppure in assenza di una netta formalizzazione all'interno delle stesse¹⁴.

Ad esempio, nelle disposizioni dettate in tema di appalto sono rinvenibili riferimenti espliciti alla proporzione, con particolare riferimento alle ipotesi di rettifica del corrispettivo originariamente pattuito in ipotesi di variazioni in corso d'opera.

L'art. 2225 c.c., in tema di prestazione d'opera, prevede che il compenso, in difetto di preventivo accordo delle parti e nell'impossibilità di determinazione secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito giudizialmente «in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo».

Giust. civ., 1997, p. 62; Cass., 25 gennaio 1997, n. 771, in *Mass. Giust. civ.*, 1997, p. 129; Cass., 21 ottobre 1998, n. 10439, in *Mass. Giust. civ.*, 1998, p. 2138; Cass., 27 ottobre 2000, n. 14172, in *Giust. civ.*, 2001, I, p. 104, nonché in *Foro it.*, 2001, I, c. 2924; Cass., 23 maggio 2003, n. 8188, in *Dir. giust.*, 2004, p. 104, nonché in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, I, p. 555 ss. Il contrasto è stato poi superato, definitivamente, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza del 13 settembre 2005, n. 18128, in *Riv. dir. priv.*, 2006, p. 683, con nota di C. CICALA, *La ridicibilità d'ufficio della penale*; in *Danno resp.*, 2006, p. 411, con nota di C. MEDICI, *Controllo sulla penale «manifestamente eccessiva» ed equilibrio degli scambi contrattuali* e di A. RICCIO, *Il generale intervento correttivo del giudice sugli atti di autonomia privata*; in *Foro it.*, 2006, I, c. 106, con nota di A. PALMIERI, *Supervisione sistematica della clausole penali: riequilibrio (coatto e unidirezionale) a scapito dell'efficienza?* e di A. BITETTO, *Riduzione «ex officio» della penale: equità a tutti i costi?*; in *Obbl. contr.*, 2006, p. 415, con nota di V. PESCATORE, *Riduzione d'ufficio della penale e ordine pubblico economico*; in *Giur. it.*, 2006, c. 2279, con nota di G. SCHIAVONE, *Funzione della clausola penale e potere di riduzione da parte del giudice*; in *Notariato*, 2006, p. 13, con nota di M. TATARANO, *C'era una volta l'intangibilità del contratto*.

¹⁴ Come autorevolmente evidenziato da G. VILLANACCI, *L'interpretazione adeguatrice nella dinamica contrattuale*, cit., p. 134, «non si può tralasciare di considerare che il principio del *pacta sunt servanda* va temperato alla luce della clausola *rebus sic stantibus* coerentemente con un'idea di negozio giuridico non in senso statico, ma piuttosto come esercizio in fieri degli affari e degli interessi che le parti estrinsecano nel regolamento, la cui realizzazione diventa dirimente circa la persistenza del vincolo».

Analogamente l'art. 2233, comma 2 c.c., nell'indicare i criteri per la determinazione del compenso del prestatore d'opera intellettuale, stabilisce che la misura dello stesso deve in ogni caso risultare «adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione».

In tema di compravendita, il secondo comma dell'art. 1500 c.c. prevede che il prezzo indicato nell'ambito di un eventuale patto di riscatto non possa essere maggiore rispetto a quello stipulato per la vendita, pena la nullità dello stesso per l'ecedenza.

Ulteriori espressioni del principio di proporzionalità possono essere rinvenute anche in tema di garanzie, laddove deve sussistere un rapporto di necessaria corrispondenza tra le obbligazioni assunte dal garante e le obbligazioni garantite, quale postulato del principio di accessorietà.

Ai sensi dell'art. 1941 c.c., la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose, enucleando così un inderogabile nesso di proporzionalità tra garanzia fideiussoria e debito garantito. Per l'effetto, la fideiussione trova un limite invalicabile nel *quantum* dovuto dal debitore principale, oltre che nelle condizioni rispetto alle quali l'obbligazione principale è prestata.

Si consideri inoltre la possibilità per il debitore, ovvero il terzo datore, di ridurre le ipoteche ai sensi degli articoli 2872 ss. c.c.¹⁵.

Ipotesi nelle quali ben si coglie l'esigenza di rispettare una regola di adeguatezza tra il debito ed il valore del bene, così come avviene anche nelle dinamiche proprie dell'assegnazione in pagamento del bene oggetto di pegno *ex art.* 2798 c.c.

Analogamente, ai sensi dell'art. 1909 c.c., l'assicurazione deve necessariamente essere rapportata al valore reale della cosa assicurata, tant'è che, ove il contratto fosse stipulato

¹⁵ Sul filo delle medesime argomentazioni sin qui svolte, la giurisprudenza di legittimità non ha mancato, inoltre, di affermare, per quanto indirettamente, la necessaria sussistenza di una fondamentale rispondenza tra garanzia prestata e debito anche con riferimento alla fattispecie atipica di *sale and lease back*: si v., in tal senso, Cass., 14 marzo 2006, n. 5438, in *Dir. giust.*, 2006, p. 22 ss.

per una somma eccedente, in mancanza di dolo del contraente, all'assicurato è riconosciuto il diritto di ottenere per l'avvenire «una proporzionale riduzione del premio».

Passando alle norme societarie, è richiesta una piena proporzionalità tra il conferimento dei soci e la partecipazione agli utili e alle perdite, stante la presunzione prevista dall'articolo 2263 c.c.¹⁶.

Come visto, le norme del codice civile che sono espressione del principio di proporzionalità non sono affatto isolate e la loro varietà (e trasversalità) è tale da giustificare un approccio differente nei confronti della problematica dell'adeguatezza dello scambio¹⁷.

Anche e soprattutto in considerazione del fatto che, se da un lato è vero che non risulta positivizzato un generale divieto di sperequazione in ambito negoziale, dall'altro è evidente che la tutela della proporzione rappresenta un principio basilare dell'ordinamento¹⁸.

¹⁶ Si v., per tutti, N. CIPRIANI, *Patto commissorio e patto marciano. Proporzionalità e legittimità delle garanzie*, Napoli, 2000, p. 174 ss.

¹⁷ In questo senso, P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, cit., p. 450 ss.; in senso difforme U. PERFETTI, *L'ingiustizia del contratto*, Milano, 2005, p. 232 ss.

¹⁸ Sull'operatività del principio di proporzionalità, quale regola che governa la riconduzione ad equità, si v. P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, cit., p. 335 ss.; L. DI NELLA, *Mercato e autonomia contrattuale nell'ordinamento comunitario*, Napoli, 2003, p. 233 ss.; R. LANZILLO, *La proporzione tra le prestazioni contrattuali*, Padova, 2003, p. 11 ss.; S. POLIDORI, *Principio di proporzionalità e disciplina dell'appalto*, in *Rass. dir. civ.*, 2004, p. 686 ss.; F. CRISCUOLO, *Principio di proporzionalità, riduzione ad equità della penale e disciplina della multa penitenziaria*, in *Riv. arb.*, 2006, p. 387 ss.; A. BORTOLUZZI, *La radice errante nello squilibrio contrattuale: il principio di proporzionalità*, in *Contr. impr.*, 2007, p. 1413 ss.; ID., *Proporzionalità* (voce), in *Dig. disc. priv. Sez. civ., Agg.*, II, Torino, 2007, p. 1089 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, Napoli, 2020⁴, p. 384. Detto principio, che trae origine dal diritto tedesco, è dotato di un indubbio rilievo sia a livello internazionale che, soprattutto, comunitario, ove lo stesso, oltre a risultare espressamente positivizzato (art. 5 Tratt. CE), ha trovato notevole applicazione; sul punto si v., per tutti, F. CASUCCI, *Il sistema giuridico "proporzionale" nel diritto privato comunitario*, Napoli, 2001, spec. p. 441 ss. Per una ricostruzione storica del principio, si v. la puntuale e rigorosa disamina di C.M. NANNA, *Eterointegrazione del contratto e potere correttivo del giudice*, Padova, 2010, p. 38 ss.

La Costituzione menziona difatti espressamente all'art. 36 il diritto del lavoratore a una retribuzione «proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro» nonché, all'art. 53, il dovere di ogni cittadino di «concorrere alla spesa pubblica» in ragione della propria capacità contributiva.

In particolare, l'art. 36 della Costituzione regola direttamente i rapporti tra privati (datore di lavoro e lavoratore) conformemente ai principi solidaristici di cui all'art. 2 Cost.¹⁹, mentre l'art. 53 Cost. esprime il medesimo principio di proporzionalità seppure nell'alveo dei rapporti «verticali» tra Stato e cittadino.

In sintesi, l'introduzione delle normative di settore di derivazione comunitaria indirizzate verso profili di equità nello scambio delle prestazioni contrattuali non costituisce una assoluta novità nel nostro ordinamento, in quanto lo stesso risulta(va) già intriso di norme funzionali alla tutela della proporzione in ambito contrattuale (e non solo).

Dal quadro normativo descritto emerge dunque che la tutela della proporzione nei rapporti tra privati e, più nello specifico, nel diritto dei contratti può certamente assumere una valenza espansiva adeguatrice del vincolo negoziale che va ben oltre gli angusti confini della rescissione, della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e delle normative di tutela del consumatore, dell'imprenditore (o del professionista) debole e delle pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare.

Contestano, per contro, l'esistenza di un principio generale di proporzionalità U. PERFETTI, *op. cit.*, p. 323 ss.; G. VETTORI, *Squilibrio e usura nei contratti*, in *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, 2006, p. 16 ss.; A. CATAUDELLA, *La giustizia del contratto*, in *Rass. dir. civ.*, 2008, p. 625 ss.

¹⁹ Sostiene che il principio di proporzionalità si applichi anche nei contratti tra privati, P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, cit., pp. 441 ss. e 449; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, cit., p. 383. In senso conforme R. LANZILLO, *op. cit.*, p. 145 ss., la quale non manca di ravvisare, in talune pronunce giurisprudenziali, una tendenza evidente dell'interprete a «reagire agli scambi iniqui». L'A. richiama, ad esempio, Trib. Milano, 14 settembre 2000, n. 47120, in *Contratti*, 2001, p. 127, nonché Trib. Milano, 4 agosto 2000, n. 16, citata da C.M. NANNA, *op. cit.*, p. 230, oltre a diversi provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Si tratta di un principio di portata generale, la cui applicazione è funzionale a scongiurare meccanismi distorsivi che alterino la dialettica negoziale, ovvero ad elidere il rischio che un accordo negoziale, benché formalmente corretto, possa produrre risultati abnormi che travalichino i limiti entro i quali le posizioni soggettive delle parti possono essere ritenute meritevoli di tutela²⁰.

E tutto ciò non nell’ottica di comprimere il principio di autonomia privata o di ridimensionarlo, ma semplicemente per garantirne un’attuazione dello stesso in linea con i dettami dell’ordinamento giuridico mediante lo svolgimento di una funzione di controllo sulla causa in concreto e sull’adeguatezza dello scambio, invalidando rapporti caratterizzati da prestazioni sperequate e da vantaggi sproporzionati cui corrispondono, in una logica di distorsione speculare, sacrifici ingiusti e ingiustificati in capo ad una delle parti²¹.

²⁰ Si v., per tutti, G. VILLANACCI, *La buona fede oggettiva*, Napoli, 2013, p. 29; ID., *Al tempo del neoformalismo giuridico*, Torino, 2016, p. 10, sulla valorizzazione dell’aspetto sostanziale della giustizia e del concetto di interesse quale «requisito strutturale di ogni posizione soggettiva fatta valere in giudizio al fine di superare le contraddizioni di un sistema troppo attento ai dettami normativi».

²¹ Lo scambio fissato nel contratto è così sostituito dallo scambio che si sarebbe determinato in un mercato efficiente. Condivisibili, *mutatis mutandis*, appaiono le considerazioni svolte da illuminata dottrina in tema di tutela della concorrenza e dei consumatori: «[è] la dottrina più attenta dell’autentica *ratio legis* dell’art. 41 Cost., che dichiarando “libera” la “iniziativa economica privata” (già con l’enunciazione di principio del suo primo comma) certamente privilegia il sistema economico di mercato. Ma al tempo stesso (con le disposizioni del secondo e del terzo comma) prefigura una intera politica del diritto intesa a riformare il modello del *free market capitalism*. Questa dottrina ha ormai ampiamente precisato in che misura tale politica del diritto secondo le direttive dell’art. 41 deve essere politica legislativa, esistendo nella norma costituzionale una formale riserva agli organi legislativi delle valutazioni occorrenti per stabilire quali sono i limiti alla libertà di impresa da osservarsi nell’interesse generale. Dal legislatore ordinario perciò si attende una disciplina del mercato così evoluta da garantire che l’iniziativa economica non si svolga in contrasto con la “utilità sociale” o “in modo da non recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. E ancora si attendono le programmazioni e i controlli necessari per indirizzare e coordinare “a fini sociali” l’intero contesto delle attività d’impresa»: M. BESSONE, *La disciplina delle attività di impresa e le norme costituzionali a tutela della persona consumatore*, in

Non può esservi infatti antinomia alcuna, ma una relazione di necessaria coesistenza tra il principio di proporzionalità, che giustifica finanche una correzione di natura eteronoma dei rapporti contrattuali gravemente squilibrati, e quello del libero mercato, in concreto alterato da una miriade di fattori disfunzionali²².

Giust. civ., 1981, II, c. 416. Un prezioso approfondimento si deve, inoltre, a P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 84 ss.; ID., *Economia e diritto*, in ID., *Il diritto dei contratti fra persona e mercato. Problemi di diritto civile*, Napoli, 2003, p. 271 ss.

²² C.M. NANNA, *op. cit.*, spec. p. 226 ss.

MICHELE SPINOZZI, Pluralismo delle fonti e valenza espansiva del principio di proporzionalità nel diritto dei contratti

Qualificando aprioristicamente come eccezionali e straordinarie tutte le ipotesi in cui è consentito un controllo eteronomo sull'adeguatezza dello scambio, il problema della proporzionalità in materia contrattuale sembra non avere alcuna ragione d'essere. In questa prospettiva liberal-tradizionalista tutte le restrizioni, soprattutto di derivazione comunitaria, all'autonomia privata altro non sarebbero che mere eccezioni alla regola dell'intangibilità dell'accordo negoziale, giustificate semplicemente dall'alterazione della regolarità formale del gioco contrattuale. I molteplici ed eterogenei riferimenti positivi alla proporzione rinvenibili in ambito codicistico (e non solo) giustificano, tuttavia, un approccio differente nei confronti del problema, considerando il rapporto tra autonomia privata e i suoi limiti nella sua evidente complessità e accedendo a un'interpretazione evolutiva del principio di proporzionalità in ambito contrattuale.

Parole chiave: autonomia privata, contratto, proporzione, principi, fonti.

MICHELE SPINOZZI, Pluralism of sources and expansive value of the principle of proportionality in contract law

If we start from the pretested condition that all the hypotheses in which heteronomous control over the adequacy of the exchange is permitted are exceptional and extraordinary, the problem of proportionality in contractual matter seems to have no reason to exist. In this liberal-traditionalist perspective, all restrictions, especially those of community origin, on private autonomy would be nothing more than mere exceptions to the rule of the intangibility of the contractual agreement, justified simply by the alteration of the contractual game's formal regularity. The multiple and heterogeneous positive references to the proportion found in the code field (and not only in there) justify, however, a different approach towards the problem, considering the relationship between private autonomy and its limits in its evident complexity and accessing an evolutionary interpretation of the principle of proportionality in contractual matters.

Key words: private autonomy, contract, proportion, principles, sources.